

**COMUNE DI LIPARI**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
"Eolie, patrimonio dell'umanità"

COMUNE DI LIPARI  
ALBO PRETORIO  
RICEVUTO IL 09 GIU 2021  
N. CRON. 1031

DETERMINA n. 42 del 08/06/2021

**OGGETTO:** Affidamento incarico legale all' avv. Giovanni Marchese del foro di Messina, per la resistenza dell'Ente nel procedimento promosso davanti al Tribunale di Barcellona P.G. sezione lavoro rubricato al numero RG 1639/2020 ( Portelli Bartolo c/ Comune di Lipari)

**Visto** il ricorso e pedissequo decreto di comparizione del Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G., rubricato al Rg1639 /2020 - notificato al Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore, a mezzo posta certificata in data 11 gennaio 2021, assunto al protocollo dell'Ente al n. 343 dell'11 gennaio 2021 - dal sig. Portelli Bartolo dipendente di ruolo dell'Ente, e diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità e per l'effetto la disapplicazione e/o la revoca delle Determinazioni Dirigenziali n 15 del 27 gennaio 2020 e n. 89 del 27 luglio 2020, con le quali sono state attribuite mansioni superiori ad altro dipendente per lo svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo di vigilanza per 12 mesi ... ecc, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con vittoria di spese ed onorari ;

**Visto** il successivo ricorso ex art 700 c.p.c. e pedissequo decreto di comparizione ,in corso di causa , emesso dal Tribunale del Lavoro di Barcellona, nell'ambito del medesimo procedimento giudiziario di cui sopra RG 1639/2020 notificato dallo stesso ricorrente in data 6 maggio 2021, assunto al protocollo dell'Ente al n. 6419 del 6 maggio 2021, diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità e, per l'effetto la disapplicazione e/o la revoca della Determinazione Sindacale n. 91 del 23 dicembre 2020, con la quale è stata prorogata l'area della Posizione Organizzativa di Comando della Polizia Municipale ad altro dipendente con decorrenza dal 1/1/2021 al 31.03.2021, nonché della Determinazione Sindacale n 6 del 1/2/2021 con la quale è stato attribuito per 60 gg a quest'ultimo il ruolo di coordinatore dei servizi relativi alla PM ecc;

**Viste** la nota pec del 13 gennaio 2021 con la quale il legale dell'Ente, Avv. Sindoni Milena informa della notifica del primo ricorso sopra descritto, nonché la successiva comunicazione informativa pec del 6 maggio 2021 con la quale lo stesso legale trasmette anche il successivo ricorso cautelare in corso di causa, rappresentando la necessità di richiedere un incarico legale esterno a causa dell'eccessivo carico di lavoro dello stesso legale interno;



**Visto** altresì l'ulteriore pec del 7 giugno 2021 dell'avv. Sindoni con il quale viene rappresentata l'urgenza dell'affidamento dell'incarico legale esterno essendo imminente la scadenza del termine di costituzione in giudizio;

**Visto** l'atto di indirizzo espresso dalla Amministrazione - risultante dalla annotazione apposta in data 7 giugno 2021 dal Vice Sindaco avv. Gaetano Orto sulla predetta nota pec di pari data dell'avv. Sindoni – con il quale viene individuato l'avv. Giovanni Marchese del foro di Messina, con studio legale già noto all'Ente sito in Via San Giovanni Bosco n.30, Messina e determinato il compenso in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al lordo di ogni onere fiscale, per la resistenza dell'Ente nel descritto giudizio promosso dal sig Portelli Bartolo, autorizzando così il relativo impegno di spesa da parte del Dirigente f.f. del Primo Settore per € 500 e per € 1.000 all'approvazione del bilancio;

**Ritenuto** dunque di adire ad una pronta resistenza nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale del Lavoro di Barcellona PG rubricato al numero Rg 1639/2020 al fine di tutelare gli interessi dell'Ente ;

- **Visto** lo schema di disciplinare di incarico legale.
- **Visti** il D.Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 23/98.
- **Visto** l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

## **DETERMINA**

**1) Resistere** nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Barcellona PG – Sezione lavoro, rubricato al numero RG 1639/2020 come sopra descritto proposto da Portelli Bartolo, e diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità e, per l'effetto la disapplicazione e/o la revoca delle Determinazioni Dirigenziali n 15 del 27 gennaio 2021 e n. 90 del 27 luglio 2020 con le quali sono state attribuite mansioni superiori ad altro dipendente per lo svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo di vigilanza per 12 mesi ... ecc, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con vittoria di spese ed onorari nonché ancora la dichiarazione di illegittimità della Determinazione Sindacale n 91 del 23 dicembre 2020 ,con la quale è stata prorogata l'area della Posizione Organizzativa di Comando della Polizia Municipale ad altro dipendente con decorrenza dal 1/1/2021 al 30.03.2021 ecc.;


**2) Conferire**, a tal fine, incarico legale all' Avv. Giovanni Marchese con studio legale in Messina in Via San Giovanni Bosco n 30, in quanto legale particolarmente specializzato nel settore del lavoro pubblico ;

**3) Determinare** congruamente, il compenso complessivo per il presente incarico, in € 1.500,00 (millecinquecento/00), al lordo di ogni onere fiscale, con la corresponsione di un acconto di € 500,00 (cinquecento /00) per fondo spese (IVA e CPA compresi), autorizzando il relativo impegno di spesa da parte del Dirigente f.f.

del I° Settore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita parzialmente dall'art. 2 della L.R. n. 23/98, nel bilancio del corrente anno in corso di formazione, per € 500 e per € 1.000 all'approvazione del medesimo;

**4) Imputare** detta spesa al cap. 138 del bilancio comunale corrente, in corso di formazione, dal titolo "*Spese per incarichi a legali e sentenze giudiziarie*", dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente.

IL SINDACO  
Marco Greggianni

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Greggianni', is written over the printed name 'Marco Greggianni'.

**COMUNE DI LIPARI**  
**(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)**

**DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE**

TRA

Il Comune di Lipari (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona della Dott.ssa Lyda De Gregorio che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in qualità di dirigente f.f. del Primo Settore dell'Ente

e

l'Avv. Giovanni Marchese del Foro di Messina (di seguito legale), con studio in Via San Giovanni Bosco n 30, Messina (Partita )

**Premesso che:**

il Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore deve resistere nel giudizio proposto davanti al Tribunale di Barcellona Sezione lavoro rubricato al n Rg 1639/2020, proposto da Portelli Bartolo e diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità e, per l'effetto la disapplicazione e/o la revoca delle Determinazioni Dirigenziali n 15 del 27 gennaio 2021 e n. 90 del 27 luglio 2020 con le quali sono state attribuite mansioni superiori ad altro dipendente per lo svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo di vigilanza per 12 mesi ...ecc, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con vittoria di spese ed onorari nonché ancora la dichiarazione di illegittimità della Determinazione Sindacale n 91 del 23 dicembre 2020, con la quale è stata prorogata l'area della Posizione Organizzativa di Comando della Polizia Municipale ad altro dipendente con decorrenza dal 1/1/2021 al 30.03.2021 ecc ;

- con Determinazione Sindacale n.                    del                    si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, all'autorizzazione dell'impegno della spesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

*ciò premesso*

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'incarico ha per oggetto la resistenza dell'Ente nel giudizio proposto davanti al Tribunale di Barcellona P.G. Sezione lavoro rubricato al n Rg 1639/2020 promosso dal Sig Portelli Bartolo e diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità e, per l'effetto la disapplicazione e/o la revoca delle Determinazioni Dirigenziali sopra meglio descritte con le quali sono state attribuite mansioni superiori ad altro dipendente per lo svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo di vigilanza per 12 mesi ...ecc, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con vittoria di spese ed onorari come sopra descritto ;

;

2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è di € 1500 (millecinquecento/00) al lordo di ogni onere fiscale ,sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. Eventuali ulteriori somme, saranno impegnate successivamente a richiesta del legale incaricato e dietro verifica e quantificazione delle stesse.

3) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 500,00 (cinquecento/00), previa presentazione di fattura o parcella da parte dello stesso ed a titolo di acconto, compresa nell'importo di cui al superiore punto 2), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Il legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nelle controversie entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad

altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, il professionista comunicherà tempestivamente la necessità dell'integrazione dell'impegno spesa, motivando dettagliatamente sul punto. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

7) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte ( o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica ) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

**10)** Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

**11)** Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

**12)** La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

**13)** Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il legale – il quale ne prende atto – che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

**14)** Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

**15)** La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Luogo, data e firma del Responsabile del Comune

Luogo, data e firma del Professionista Incaricato